

RAPPORTO

della minoranza della Commissione della Gestione
sul messaggio 11 aprile 1967 concernente lo stipendio dei docenti
iscritti nelle classi IV e IV b della pianta organica

(dell'8 febbraio 1968)

Riteniamo indispensabile informare il Gran Consiglio — a mo' di rapporto di minoranza — sulle ragioni che ci hanno indotto a non firmare il rapporto della Commissione della Gestione sul messaggio che modifica lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV e IV b della pianta organica.

Vogliamo subito affermare che non s'intende contestare il buon diritto dei docenti messi al beneficio di un'indennità conseguente al loro titolo di studio intermedio e nemmeno la sanatoria prevista per gli insegnanti senza titolo intermedio già in carica il 1. settembre 1964. Ma la minoranza della Commissione è costretta a mettere in evidenza gli errori di un messaggio che, se accolto, creerà situazioni di disparità e nuove gravi discriminazioni fra i docenti delle classi e con quelli di altre classi d'organico.

Premettiamo due considerazioni di carattere generale. Il titolo universitario non è un titolo che abilita all'insegnamento. Gli studenti universitari — salvo coloro che si preparano al conseguimento del Brevet moyen o del Lehramt — non studiano nè pedagogia, nè psicologia, nè didattica, per cui mancano di preparazione professionale, cioè di tecnica dell'insegnamento. La seconda considerazione riguarda i titoli. Se si vuol fare una distinzione fra titolati e non titolati, la stessa deve valere per tutti gli insegnanti, a qualsiasi livello. Non si riesce a comprendere perchè dev'essere fatta per i docenti delle classi IV e IV b e non, per esempio, per i docenti delle scuole superiori dove, come è noto, vi sono docenti con titoli e senza titolo. Le considerazioni di carattere generale contenute in merito nel messaggio devono valere a maggior ragione per i docenti che insegnano in quelle scuole e per ragioni ben ovvie.

Ritorniamo all'oggetto. La situazione è nota. Ai docenti titolati delle classi IV e IV b è stato riconosciuto dalla modifica di organico del 25 marzo 1965 un'indennità di Fr. 4.000,—. L'errore della Commissione della Gestione di allora è consistito nell'accettare un così alto apprezzamento di un titolo accademico, in un settore di lavoro dove si trovano fianco a fianco, a svolgere la stessa missione ed a compiere lo stesso lavoro, docenti titolati e non titolati o mezzo titolati. E' vero che la Commissione tentò di correggere il suo errore proponendo al Consiglio di Stato di presentare un decreto legislativo che prevedesse una classe intermedia, ma spettava al Governo trovare una soluzione equa e ragionevole per tutti gli interessati alla modifica dell'art. 3 della legge sugli stipendi. Che il Consiglio di Stato si sia trovato in serio imbarazzo nel prendere una decisione, è dimostrato dal fatto che si è atteso fino all'aprile 1967 a licenziare il messaggio, con una gestazione dunque di due anni e pure molto indecisa è stata la Commissione, la quale ha lasciato sul tappeto il messaggio per un anno, cambiando a diverse riprese il relatore. Il Consiglio di Stato poteva anche rinunciare a presentare un messaggio, se riteneva che ciò l'avrebbe portato troppo lontano o comunque avesse ritenuto essere le conseguenze troppo gravi. Una soluzione, per esempio, presentata subito, all'indomani della richiesta da parte della Commissione avrebbe perlomeno eli-

minato alcune difficoltà derivanti dal nascere di fatti successivi: rivendicazione dei docenti di scuola maggiore, nuovi decreti sulle borse di studio, usura degli stipendi da parte del carovivere, ecc.

Il decreto proposto alla decisione del Gran Consiglio porta ora con sé gli errori delle soluzioni impossibili: una soluzione ad ogni costo ed una soluzione malgrado tutto.

Intanto, nessuno è convinto che la classifica elaborata dalla Commissione speciale nominata dal Consiglio di Stato, per valutazione dei certificati di studio, sia una classifica ineccepibile. Vi sono contemplati titoli, per dare una idea estrema della tabella, che si possono conseguire dopo la frequenza di una semplice scuola primaria e persino essa riconosce quale titolo il diploma di una società, sia pure di pedagogia musicale. Non si giustifica che una classificazione così sui generis trovi pieno riconoscimento in un articolo di decreto.

Riconosciamo senz'altro l'importanza delle considerazioni contenute nel messaggio a proposito del valore degli insegnanti con formazione universitaria. Ma non può essere per questo misconosciuto il valore di coloro che nella scuola, per scelta operata dallo Stato, compiono lo stesso lavoro degli universitari spesso almeno con pari successo, grazie alle qualità didattiche che essi posseggono e che nell'età dell'obbligo scolastico sono un valido mezzo di comunicare con l'allievo. Apprezziamo tutti quanti il tonus culturale che dà l'università, ma lo Stato deve rendere omaggio a quegli insegnanti che in momenti di carenza hanno offerto, su richiesta, la loro opera per colmare i vuoti e completare i quadri. Cambiate le condizioni dei tempi, nessuno contesta che nelle scuole della formazione pre-universitaria e nelle classi che portano ad esse (il ginnasio) il docente con titoli universitari sarà il più preparato ad ottenere sicuri risultati, ma questi valori devono trovare riconoscimento in sede di nomina.

Il messaggio contiene un rimprovero all'indirizzo delle associazioni magistrali che hanno modificato la loro primitiva presa di posizione, passando da una posizione favorevole all'indennità di Fr. 4.000,— verificatesi in sede di discussione di organico 1965, che è come dire « prendere o lasciare » e quindi in situazione perlomeno di apprensione — alla rivendicazione di applicazione del principio « a parità di funzione, parità di retribuzione ». Anche quelle associazioni si sono lasciate allettare dall'indennità piuttosto sostanziosa, ma essa era stata anche presentata come un incoraggiamento a proseguire ed a concludere l'iter scolastico fino in fondo. La realtà, purtroppo, è stata amara, perchè, fianco a fianco, a compiere lo stesso lavoro, si sono trovati docenti con una differenza di oltre Fr. 300,— di stipendio al mese. Sembrò a tutti che l'errore dovesse essere riparato. Tanto più doveva esserlo per le associazioni magistrali, che erano premute da vicino dai propri aderenti e, più ancora, dalla reale situazione scolastica ticinese. Ed a cambiare furono anche i docenti delle scuole medie interessate, i quali decisi ad ottenere la parità dell'indennità, abbandonarono poi per strada la loro rivendicazione adagiandosi all'offerta del Consiglio di Stato.

Il messaggio si diffonde su osservazioni marginali e generali sulla preparazione dei docenti, ma purtroppo ha dimenticato di occuparsi della scuola maggiore, i cui docenti sono chiamati vieppiù a svolgere un compito gravoso, per programma, numero di classi, numero di allievi. Ad essi si richiedono quattro anni di magistrale e per tre anni di seguito un corso annuale estivo di perfezionamento, con un esame finale. La prospettiva di una scuola media unica rimane lontana e lontana quindi si fa ogni loro possibilità di migliorare le condizioni di lavoro e lo stipendio. Le rivendicazioni dei docenti di scuola maggiore sono state ascoltate, ma non valutate fino in fondo e con l'adozione del nuovo messaggio i docenti di quella benemerita scuola si troveranno distanziati dai colleghi che insegnano nel ginnasio con titolo pieno, di ben Fr. 6.700,— e da quelli con il mezzo titolo, di Fr. 4.700,—. Vedono i signori Consiglieri come non si possa acco-

gliere senza grave preoccupazione un messaggio che porta a queste conseguenze e come c'è fortemente da temere che la scuola maggiore rimanga quanto prima priva di validi docenti.

L'art. 3 del decreto propostoci porta poi a grave disparità dimenticando i docenti delle scuole per gli apprendisti, i quali nel 1954 avevano ottenuto la parificazione di grado e di stipendio con i docenti di ginnasio, così raggiungendo una situazione di fatto sempre ammessa a livello svizzero. Con il nuovo decreto i docenti di ginnasio vengono praticamente trasferiti dalla classe IV b alla III, proponendo così una vera e propria modifica d'organico.

Pure all'interno della scuola professionale vengono introdotte discriminazioni finora inesistenti, con il riconoscimento di un titolo intermedio ad una minoranza e negando la sanatoria ai più, infrangendo così palesemente il principio proclamato di voler riconoscere l'indennità solo a quella categoria di docenti per i quali è richiesto il titolo. Noi sosteniamo invece che i docenti della IV b vanno trattati tutti nello stesso modo, perchè l'organico li ha riuniti assieme ed il messaggio stesso parla dei docenti « iscritti nelle classi IV e IV b della pianta organica », senza specificazione di sorta.

L'accoglimento del decreto, oltre agli squilibri ed alle discriminazioni denunciati, procurerà evidenti disarmonie a tutto l'organico, la cui revisione totale non può più essere rinviata. E' lecito chiedersi allora — e questa è la conclusione della minoranza della Commissione della Gestione — se non convenga addirittura rinviare il messaggio al Consiglio di Stato con l'invito ad iniziare immediatamente la revisione dell'organico. Si eviterebbe l'insorgere di molte difficoltà in un settore particolarmente delicato come quello della scuola.

La crisi della scuola, creata dalla rapida evoluzione dei tempi e dalla frattura fra le generazioni, non deve venire aggravata da motivi contingenti e materiali — e di per sè banali — di retribuzione, perchè, appunto, sono motivi che si possono evitare.

La minoranza della Commissione della Gestione propone dunque al Gran Consiglio di rinviare il messaggio al Consiglio di Stato.

*Per la minoranza
della Commissione della Gestione :*

A. Bottani, relatore

Galli — Rossi-Bertoni — Wyler, per
le conclusioni

